

Dimensioni giuridiche della giustizia spaziale: problemi teorici e opportunità applicative

Valerio Nitrato Izzo*

1. *Introduzione. Tra diritto e giustizia*

Il concetto e l'esperienza della giustizia, intesa dunque sia nella sua dimensione astratta oltre che nelle sue concrete manifestazioni fenomeniche, è sicuramente una delle principali modalità attraverso cui ci si avvicina al diritto e si ricostruisce l'esperienza giuridica nei suoi antichi rapporti con la filosofia, le arti figurative, l'architettura. Eppure, a questa facilmente verificabile centralità culturale nell'esperienza umana, non ha sempre corrisposto un impegno di ricostruzione da parte delle studiosi e degli studiosi, cui sembrerebbero essere richiamati in prima battuta proprio coloro che si occupano di diritto. Com'è noto, Norberto Bobbio, in una delle sue acute presentazioni di lavori altrui, rilevava che una nozione così essenziale poco era stata trattata nella storia del pensiero giuridico e ancor meno nella – di allora – contemporaneità degli studi di filosofia e teoria generale del diritto¹. Questo voltar faccia tra diritto e giustizia è peraltro riscontrabile agevolmente in alcune delle maggiori opere della filosofia del diritto occidentale. Essa è stata spesso respinta quale dimensione intrinsecamente votata all'inconoscibilità e all'irrazionalità, adottando un'epistemologia rigidamente scettica in materia etica o limitandone fortemente le possibilità euristiche. Tuttavia, il problema della giustizia è inaggirabile per il giurista, che prima o poi lo dovrà affrontare², volente o nolente.

Il panorama oggi è certamente diverso rispetto a qualche decennio fa quando il dominio del paradigma giuspositivista aveva stretto la relazione fra diritto

* Ricamatore di Filosofia del Diritto presso l'Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza.

¹ Cfr. N. BOBBIO, *Prefazione*, in C. PERELMAN, *La giustizia*, 1959 (1945), Torino, Giappichelli, p. 5.

² B. PASTORE, *Giustizia*, in U. POMARICI, *Atlante di Filosofia del Diritto*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 115.

e giustizia tra l'indifferenza o il ricorso a modelli giusnaturalistici poco adatti all'evoluzione sociale e delle stesse pratiche giuridiche. L'idea che si è affermata nella teoria giuridica contemporanea – pur non potendola considerare egemone, essa è certamente molto influente – è che il diritto esprima sempre una pretesa di correttezza³. In generale, quelle che a volte sono definite teorie costituzionaliste, hanno contribuito a rafforzare il legame tra diritto e giustizia⁴. Da altra prospettiva, anche orientamenti divergenti sotto il profilo delle assunzioni valoriali di sfondo hanno, in modi diversi, costruito il diritto intorno ad un concetto di giustizia anche sotto il profilo metodologico. Mi riferisco qui cursoriamente all'analisi economica del diritto, con il suo prediligere il meccanismo di efficienza allocativa delle risorse quale metro di paragone della "giustizia" delle norme giuridiche oppure agli approcci critici al diritto che hanno da tempo e con alterne fortune provato a svelare i meccanismi di commistione tra diritto, politica e violenza che spesso le teorie tradizionali hanno invece occultato⁵. Anche le evoluzioni contemporanee del positivismo giuridico hanno registrato una maggiore tensione nelle relazioni tra diritto e giustizia, facendo emergere il positivismo "inclusivo", in cui si accetta un riferimento alla morale quale fattore di identificazione del diritto quando esplicitamente vi si faccia rinvio, come orientamento alternativo al positivismo "esclusivo" in cui ogni rapporto con elementi valutativi e morali è invece escluso in base alla teoria delle fonti sociali. Si tratta di una questione capitale della teoria giuridica, che nell'economia di questo lavoro dovrà essere lasciata sullo sfondo, pur essendo rilevante. Si tratta in ogni caso di un nesso culturale, oltre che concettuale, che non può essere considerato radicalmente nuovo o inedito⁶.

³ Cfr. R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto*, Torino, Einaudi, 1997; Id., *Elementi fondamentali di una teoria della duplice natura del diritto*, in *Ars interpretandi, Rivista di ermeneutica giuridica*, 2010, pp. 17-36.

⁴ Per un primo orientamento su questi temi cfr. M. BARBERIS, *Diritto in evoluzione. Un manuale?*, Torino, Giappichelli, 2022, cap. II.

⁵ Un primo approccio per quanto ormai leggermente datato, è disponibile in italiano in G. MINDA, *Teorie post-moderne del diritto*, Bologna, il Mulino, 2001. Per le teorie critiche del diritto e riferimenti al rapporto tra diritto ed economia, con un taglio innovativo rispetto alle scuole anglosassoni dei *Critical Legal Studies*, cfr. M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini, 2017.

⁶ Una sintesi mirabile ed accessibile in H. HOFMANN, *Il diritto e il giusto: la questione della giustizia*, in *Filosofia politica*, 1, 2001, pp. 57-70.

Meno indagata finora è stata invece la possibilità di individuare una rilevanza in ambito giuridico per il concetto più specifico di giustizia spaziale. Restringendo il campo, se si vuole affrontare il tema del rapporto tra diritto e giustizia spaziale, ci si imbatte immediatamente in una serie di difficoltà. La prima è data, come si vedrà, dalla difficoltà di afferrare teoricamente un concetto in evoluzione quale quello di giustizia spaziale. La seconda è implicata dalla solo recente acquisizione anche in ambito giuridico di quella che si definisce come *svolta spaziale* nelle scienze sociali. La terza si deve alle ancora emergenti e poco diffuse applicazioni degli approcci più legati alla giustizia spaziale nel contesto giuridico. In questo lavoro cercherò di offrire qualche considerazione, in particolare sul primo e sul terzo punto evidenziati.

2. Sui nessi possibili tra giustizia, spazio e diritto

Che la giustizia abbia a che fare con lo spazio è un'idea, un'intuizione, che può essere ben illustrata attraverso alcuni esempi. La notissima cantante e pianista afro-americana Nina Simone ha raccontato che al suo primo recital pianistico si rifiutò di iniziare a suonare fin quando i suoi genitori non fossero stati ammessi a sedere in prima fila e non in fondo alla sala dove erano stati relegati inizialmente. In uno dei più celebri gesti di protesta del Novecento, l'attivista statunitense afroamericana per i diritti civili Rosa Parks, nel 1955, si rifiutò di cedere il posto nell'autobus ad una persona bianca, rivendicando il suo diritto a sedersi nei posti disponibili esattamente come chiunque altro.

Cambiando radicalmente contesto possiamo, invece, pensare al cittadino di un paese, che nel pieno godimento dei suoi diritti e nel contesto di un diritto alla salute garantito a livello costituzionale, deve curarsi in un territorio appartenente alla sua comunità politica ma spazialmente lontano dai luoghi in cui risiede abitualmente. Al tempo stesso si osservi, banalmente, che non è affatto possibile scegliere liberamente, ossia indipendentemente dalle norme sulla competenza o sull'attribuzione di incarichi ad arbitri secondo le norme del diritto processuale vigente, di farsi giudicare da un tribunale di Milano o Enna o Perugia. A volte l'idea di giustizia – ma forse meglio di ingiustizia – riesce a tradursi attraverso il riferimento a determinati quartieri cittadini, ma anche ad edifici che per motivi diversi sembrano incarnare nella loro fisicità situazioni di segregazione spaziale, di insicurezza

criminale, di marginalità sociale o di dimenticanza istituzionale. Si pensi qui agli edifici noti come *Vele* del quartiere napoletano di Scampia, il cui destino, pur nel contesto del netto miglioramento della zona, è rimasto quello dell'abbattimento; oppure al tremendo incendio della *Grenfell Tower* di Londra, dove il 14 giugno del 2017 morirono 72 persone, una vicenda ancora non esaurita sotto il profilo dell'accertamento delle responsabilità del disastro e che ha messo radicalmente in discussione le legislazioni antincendio e la manutenzione degli edifici da parte degli enti preposti⁷. Infine, si può pensare alla composita e difficilmente classificabile protesta dei *gilets jaunes* francesi del 2018, che ha trovato vasta eco e notorietà, in cui l'elemento della discriminazione territoriale a causa di una serie di misure fiscali considerate ingiuste sono state lette attraverso il riferimento alla giustizia spaziale⁸.

Questi episodi, come evidente tratti dalla realtà e non da esperimenti mentali da *armchair philosophy*, coinvolgono sicuramente in modo diverso le nozioni di spazio e di giustizia e non devono essere banalizzati nella loro drammaticità storica e per rispetto nei confronti di coloro che hanno vissuto questi conflitti. Essi però esprimono in modo evidente quanto la collocazione di una persona in un determinato spazio e il suo rifiuto, allontanamento o divieto da un punto di vista giuridico possa immediatamente costituire una questione di giustizia, in questi casi soprattutto dal punto di vista dell'eguaglianza di accesso allo spazio quale forma necessaria di riconoscimento della propria soggettività giuridica, come accesso a determinati servizi, beni o risorse a condizioni favorevoli o non discriminatorie o che ne garantiscano la sicurezza e la salubrità. Si noti che la maggior parte di questi esempi appare significativa in quanto illustrano non tanto un'idea di giustizia spaziale quanto piuttosto la sua *manca*za. Ossia si potrebbe dire che si tratta di ingiustizia spaziale, a conferma che spesso è la percezione dell'ingiustizia a fare da "innescio etico" per la nostra sensibilità morale e politica⁹.

⁷ Cfr. il sito <https://justice4grenfell.org/> .

⁸ Cfr. J. LÉVY, *La justice d'abord spatiale*, in *Liberation*, 6 dicembre 2018, disponibile all'indirizzo https://www.liberation.fr/debats/2018/12/06/la-justice-d-abord-spatiale_1696443/.

⁹ M. DIKEÇ, *Justice and the Spatial Imagination*, in *Environment and Planning A: Economy and Space*, 33(10), 2001, pp. 1785-1805.

Se il legame tra spazio e società può dirsi ormai sostanzialmente acquisito alla metodologia delle scienze sociali, il nesso tra diritto, giustizia e spazio è, da un po' di tempo a questa parte, al centro di una discussione interdisciplinare. Dando la stura a quello che anche nelle scienze giuridiche si può indicare come *svolta spaziale*, una prima fase di questa lenta emersione è data dai lavori della c.d. *geografia giuridica*, che ha avuto sviluppo in particolare dagli anni '90, prevalentemente negli ambienti accademici anglosassoni. La questione dello spazio è al centro del dibattito, effetto anche in ambito giuridico del grande recupero del pensiero di Henri Lefebvre, filosofo francese che negli ultimi anni ha conosciuto una vera e propria riscoperta.

Che il lemma giustizia spaziale sia bisognoso di ulteriori affinamenti, a conferma che l'aggettivazione spaziale non sia inserita nel nucleo concettuale più diffuso relativo all'uso di "giustizia", è facilmente constatabile. Se nei contributi più risalenti l'idea è ovviamente assente, anche in molti lavori di ricostruzione generale recenti essa non compare in alcun modo¹⁰. Anche l'ampia letteratura esistente sulla giustizia globale, che in fin dei conti si occupa, seppur ad un livello generalmente astratto, della elaborazione di principi di giustizia che valgono al di là dei confini nazionali e statuali, non si è interessata direttamente alla questione spaziale. Se, come si vedrà, è proprio la dottrina giuridica o proveniente da discipline e metodologie scientifiche che al diritto sono interessate, a rinnovare recentemente gli studi sulla giustizia spaziale, non si può non concordare con l'affermazione che il concetto di giustizia spaziale si forma all'esterno del sapere giuridico e da ciò deriva una certa difficoltà di adattamento al diritto e ai suoi possibili usi in quest'ambito¹¹. In effetti

¹⁰ Ad esempio non si riferisce alla giustizia spaziale né fa riferimento a questioni attinenti a spazio, luoghi o geografia, la – peraltro ottima – voce *Justice* disponibile on line sulla *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/entries/justice/>. Anche tra i migliori testi disponibili in lingua italiana all'intersezione tra filosofia politica e giuridica, sia più risalenti sia in quelli più recenti, non vi sono riferimenti espressi alla questione, a conferma non di una mancanza singolarmente considerata di questi studi quanto piuttosto dell'assenza di una sensibilità ad una possibile dimensione di analisi del tema.

¹¹ Lo nota J.M. PONTIER, *Justice spatiale et decentralisation* in V. DUSSART, F. LERIQUE (a cura di), *Justice spatiale et politiques publiques territoriales*, Le Kremlin-Bicêtre, Mare&Martin, 2023, p. 58, il quale analizza la questione del rapporto tra giustizia spaziale e decentramento attraverso i concetti di equaglianza e territorio.

basta scorrere le opere di riferimento tradizionale per accorgersi della difficoltà¹². In realtà, per quanto la nozione di giustizia spaziale sembri essere trascurata, la sua vicinanza al diritto è evidente in quanto ogni questione giuridica è intimamente collegata alla dimensione spaziale: difficilmente potremmo pensare ad un diritto che non abbia bisogno di un *dove*, come scriveva qualche anno fa Natalino Irti¹³. Ciò significa che, se la dimensione spaziale è inevitabilmente determinata da processi sociali, anche il diritto svolgerà necessariamente un ruolo importante, in quanto non esiste spazio che il diritto non pretenda di regolare. Per ritornare ad uno degli esempi iniziali, Rosa Parks col suo gesto invoca tutte le discriminazioni giuridiche – corrispondenti a precise misure di segregazione spaziale – di cui era vittima, invocando allo stesso tempo una dimensione di giustizia spaziale che è anche una immediata rivendicazione di uguaglianza giuridica o, meglio, una rideterminazione del che cosa significa essere uguali in un determinato ordinamento giuridico e in un dato tempo e luogo. In questo senso non è mai possibile uscire direttamente né dal diritto né dallo spazio se non trasformandoli e modificandoli nella loro comprensione e regolamentazione reciproca, poiché al modificarsi dell'uno inevitabilmente segue una trasformazione dell'altro. Il che però non potrebbe essere compreso adeguatamente rinunciando ad un criterio di valutazione per eccellenza delle condotte umane, ossia quello della giustizia. E se il rapporto tra diritto e giustizia appartiene ad una tradizione di pensiero che attraversa i secoli e come si vedrà il rapporto tra diritto e spazio è, seppur lungi dall'essere di patrimonio comune negli studi giuridici, certamente oggi maggiormente presente nella letteratura, la relazione tra giustizia e spazio, ossia ciò che si indica come *giustizia spaziale*, ed il ruolo che il diritto può svolgere nel costituire, agevolare o ostacolare questa relazione è maggiormente bisognosa di indagine, soprattutto da un punto di vista attento alla dimensione giuridica.

¹² Ad es. nella *Enciclopedia del Diritto* vi è una voce dedicata, tra le altre, alla giustizia contabile ma non una alla giustizia spaziale.

¹³ N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 3.

3. *Alla ricerca della giustizia spaziale: un concetto in evoluzione*

Per quanto si tratti di un termine oggi ancora relativamente poco diffuso – per lo meno in ambito giuridico non si può dire che esso possa considerarsi “tradizionale” nel senso visto sopra – di giustizia spaziale si scrive in ambito scientifico ormai da un cinquantennio se si considerano le prime esplorazioni del tema, declinato soprattutto da parte di urbanisti, filosofi, geografi, scienziati sociali, non necessariamente in quest’ordine. Ormai anche in lingua italiana sono disponibili ricostruzioni accurate del dibattito cui si rimanda per un quadro più completo¹⁴, mentre nel prosieguo si cercherà di identificare qualche snodo concettuale più interessante per il rapporto tra giustizia spaziale e diritto.

Un interessamento per la giustizia spaziale viene di solito fatto risalire ai primi importanti lavori dell’influente geografo critico David Harvey, il quale con *Social Justice and the City*¹⁵ aveva iniziato la sua traiettoria intellettuale caratterizzata da un fecondo interessamento alle relazioni tra spazio, territorio e giustizia. Harvey, che diventerà in seguito uno dei più noti interpreti delle implicazioni del lefebvrino diritto alla città, in realtà si è sempre dimostrato poco interessato all’elaborazione di una vera e propria concezione di giustizia spaziale, preferendogli una declinazione urbana delle problematiche della giustizia sociale e territoriale più aderente ai suoi interessi focalizzati sulle dinamiche della rendita nel contesto cittadino.

Alcune tensioni concettuali appaiono già nel primo articolo esplicitamente dedicato ad individuare un concetto di giustizia spaziale, quello di Pirie del 1983¹⁶. Si tratta di un tentativo che cerca di identificare un aspetto specifico della nozione di giustizia spaziale, in cui Pirie ritiene che la questione fondamentale sia delineare un concetto che possa

¹⁴ Nella letteratura italiana per la ricostruzione del termine e del dibattito filosofico intorno al tema cfr. C. DANANI, *Sulla giustizia spaziale*, in A. HILT, H. ZABOROWSKI, V. CESARONE (a cura di), *L’Europa e l’idea di Giustizia. Crisi e sfide in Itinerari. Annuario di scienze filosofiche*, Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 127-156; L. DACONTO, C. MARELLI, *Neoliberalismo e città. Note sulla relazione tra spazio e giustizia*, in A. SIMONE, F. ZAPPINO (a cura di), *Fare giustizia. Neoliberalismo e disegualtanze*, Milano, Mimesis, 2016, pp. 113-126.

¹⁵ D. HARVEY, *Social Justice and the City*, Athens and London, University of Georgia Press, 2009 (1973).

¹⁶ G. H. PIRIE, *On Spatial Justice*, in *Environment and Planning A: Economy and Space*, 15(4), 1983, pp. 465-473.

essere indipendente dal ricorso ai criteri oggettivi e soggettivi di giustizia sociale, evitando così che il termine giustizia spaziale diventi solo un'abbreviazione per *giustizia sociale nello spazio*¹⁷. Cercando di evitare un indesiderato feticismo dello spazio – anche se bisognerebbe notare che Pirie non cita l'oggi imprescindibile Lefebvre de *La produzione dello spazio* (1974) – o forse più esattamente una concezione dello spazio costruita in termini meramente fisici, argomenta in favore di una visione della giustizia spaziale come *processo* e come nozione radicale di giustizia. Per quanto alla luce del dibattito odierno molti presupposti del discorso svolto da Pirie sembrano superati o non adeguati, la sua lettura è a mio avviso ancora utile in quanto nell'articolo si insiste sul fatto che da un lato non esiste una moralità dello spazio in quanto tale, dall'altro è più facile accostarsi alla nozione di giustizia spaziale guardando ai *processi* più che alla dimensione fisica, entrambi argomenti ancora presenti nella discussione odierna.

Passato un ventennio abbondante sarà poi Edward Soja con maggiore determinazione a cercare, come alla lettera dal titolo del suo lavoro *Seeking Spatial Justice*¹⁸, una vera e propria chiarificazione del concetto di giustizia spaziale. Partendo dallo sfondo teorico delle prospettive di Foucault e Lefebvre, il geografo statunitense sviluppa una visione fondata su tre dimensioni di produzione della conoscenza umana: sociale/società; storica/temporale, spaziale/geografica. Quest'ultima è stata a lungo trascurata ed il tentativo è quello di produrne un bilanciamento, partendo dall'assunto che ciascun individuo è un essere spaziale sin dalla nascita, evento primordiale di occupazione dello spazio¹⁹. Da questo derivano altri possibili principi riguardanti la spazialità della vita umana, come ad esempio l'onnipresenza di uno sviluppo geografico diseguale con le relative disuguaglianze spaziali. La relazione con la distanza, i suoi tentativi di ridurla, costituiscono una componente fondamentale della nostra dimensione spaziale e delle nostre geografie prodotte so-

¹⁷ *Ivi*, p. 471

¹⁸ E.W. SOJA, *Seeking Spatial Justice*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010.

¹⁹ *Ivi*, p. 71.

cialmente²⁰. Riconoscendo che uno sviluppo perfettamente uguale su un piano spaziale delle esistenze è impossibile da raggiungere, lo scopo di Soja è quello di dimostrare, anche attraverso riferimenti empirici a casi di proteste collettive nell'ambito dell'accesso all'abitazione, a trasporti efficienti, ad una diversa pianificazione urbanistica, con lo sfondo della Los Angeles che ha ispirato tanti geografi e urbanisti critici americani, quanto sia decisivo un approccio che guardi alla componente spaziale delle ingiustizie sociali. Il contributo di Soja è uno dei primi a cercare di tracciare una prospettiva teorica filosoficamente informata del concetto di giustizia spaziale, confrontandosi con le elaborazioni sia di coloro che avevano cercato di ragionare su una diversa analisi dello spazio provenendo dagli studi di geografia urbana come David Harvey, sia con quelli di origine strettamente filosofica come John Rawls e Iris Marion Young. La teoria di Soja, pur costituendo un riferimento essenziale per essere stato tra i primi a fornire un approccio comprensivo al tema, non brilla relativamente alla chiarezza della sua concezione di giustizia spaziale, fondata su una riproposizione spaziale delle lotte per la giustizia sociale e ancora molto dipendente sia dalle proposte di Harvey, sia dal concetto di diritto alla città di Lefebvre con cui finisce quasi per confondersi²¹. La mancanza di una specifica definizione di giustizia spaziale che possa essere letta indipendentemente dalle nozioni di diritto alla città di Lefebvre, inficia significativamente la possibilità di costruire una prospettiva autonoma a partire dalle proposte del geografo americano. È interessante però notare che, nel testo di Soja, vi è un marginale ma non insignificante riferimento al rapporto tra giustizia spaziale e diritto nel contesto di una breve trattazione del rapporto tra discriminazione e diritto. Secondo l'autore, ogni sforzo di ottenere una giustizia spaziale cerca di arrivare ad una qualche forma di decisione giuridica o legislativa²². Soja osserva che la maggior parte delle questioni di giustizia spaziale, nel contesto del sistema giuridico statunitense raramente arrivano davanti a un giudice. Senza l'apporto di una prospettiva spaziale critica, si aggiunge,

²⁰ *Ivi*, p. 72.

²¹ *Ivi*, p. 95.

²² *Ivi*, p. 49.

le disuguaglianze spaziali vengono date per scontate e normalizzate, non scrutabili sotto un profilo giuridico. Si nota anche come l'ordinamento abbia sviluppato strategie di contenimento di queste pretese, in particolare adottando una prospettiva insensibile al particolare e alla specificità dei luoghi e abbracciando in toto una prospettiva universalistica a livello nazionale. Soja, in questo passaggio poco sviluppato ma di grande significato teorico tanto più in quanto proveniente da un non giurista, ritiene che la giustizia – qui intesa come sistema giudiziario – sia sostanzialmente cieca di fronte alle disuguaglianze geografiche e più specificamente di ingiustizia spaziale. In effetti, pur senza svilupparlo, qui Soja tocca un punto quanto mai interessante, ossia il ruolo che il diritto gioca nei processi di costruzione dello spazio e delle sue geografie. A lungo gli studi urbani, anche quelli più avvertiti metodologicamente, hanno sostanzialmente ignorato il ruolo svolto dal sistema giuridico e in generale dalla normatività nella specifica costruzione dello spazio, così come era stato ignorato il ruolo del diritto per la specificità delle città e del contesto urbano.

Se il dibattito sulla giustizia spaziale si è inizialmente sviluppato senza prestare particolare attenzione al momento giuridico, in realtà è proprio quest'ambito a fornire la più recente, influente e radicale teorizzazione della giustizia spaziale. In una serie di studi che iniziano nel 2010 e culminano in una monografia del 2015²³, il teorico del diritto Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos ha fornito un importante contributo ad un ripensamento dei rapporti tra diritto, spazio e ambiente urbano fino ad una ridefinizione del concetto di giustizia spaziale. La proposta di Philippopoulos-Mihalopoulos, teoreticamente ricca e complessa, è costellata da riferimenti anche molto diversi tra loro, dal pensiero di Niklas Luhmann alla geografa Doreen Massey, passando per una metodologia critica e post modernista al diritto.

Sotto il profilo teorico, l'argomento di Philippopoulos-Mihalopoulos prende le mosse dal discorso di *legal geography* che in ambito anglosassone si sviluppa a partire dagli anni '90 ma da cui si differenzia. Sviluppato nel senso di denunciare i limiti della svolta spaziale affermatasi anche

²³ A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Spatial Justice. Body, Lawscape, Atmosphere*, London, Routledge, 2015.

in ambito giuridico, sostiene che il concetto di diritto è rimasto sostanzialmente indifferente alla *spazialità*, limitandosi spesso ad una sorta di formula in cui si aggiunge la parola spazio e si “mescola” per vedere cosa viene fuori. Il che significa, da un lato, una riproposizione di una sorta di paradossale feticizzazione dello spazio, già denunciata da Lefebvre, in quanto basterebbe aggiungere l’elemento spaziale al diritto per riequilibrarne le caratteristiche, dall’altro la negazione del ruolo che il diritto svolge in ogni processo spaziale. Radicalizzando la relazione di co-costitutività tra diritto e spazio, in questo ordine di idee, le caratteristiche dello spazio quali rappresentazione, testo, astrazione, sistema e chiusura sarebbero in effetti dipendenti da una *comprensione giuridica dello spazio* in cui è il discorso giuridico ad orientare le modalità di relazione con lo spazio esercitate anche dalle altre discipline²⁴. Dunque, la presenza della relazione normativa sarebbe reciprocamente originaria e costitutiva di quella spaziale. Considerare il diritto come una parte integrale ed inevitabile del pensiero spaziale ha conseguenze profonde sia per il diritto che per lo spazio²⁵: 1. lo spazio dovrebbe necessariamente essere descritto come aperto e chiuso allo stesso tempo a causa dei diversi strumenti giuridici che permettono o assicurano la chiusura; 2. quale conseguenza del primo punto, il diritto aiuta a spiegare perché lo spazio può essere chiuso/testuale/negativo etc., contribuendo ad offrire ragioni (proprietà, comunità, giurisdizione nazionale etc.) per la desiderabilità di determinate formazioni spaziali; 3. il diritto consente una più profonda comprensione delle strutture di potere che emergono quando i corpi si muovono verso o in un determinato spazio, generando differenti spazi e norme mentre sono in movimento.

L’alternativa teorica proposta da Philippopoulos-Mihalopoulos si fonda sul concetto di *lawscape*²⁶ ossia quella fitta rete di relazioni normative in cui ogni corpo è costantemente immerso, ogni posizionamento spaziale

²⁴ A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *And For Law: Why Space cannot be understood without Law in Law, Culture and the Humanities*, 17(3), 2021, pp. 620-639, spec. p. 627.

²⁵ *Ivi*, p. 637.

²⁶ Si tratta di un neologismo di difficile traduzione, che nella traduzione italiana dell’opera è stato reso con *nomorama*, A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Giustizia Spaziale. Corpo, spazio, atmosfera*, Nocera Inferiore, Orthotes, 2019.

diventa giuridicamente rilevante essendo controllato o potenzialmente controllabile attraverso il diritto²⁷. Nella stessa definizione dell'autore si tratta di una sorta di tautologia, in quanto non sarebbe possibile, come si è visto, l'esistenza del diritto né dello spazio senza riferimento reciproco. Attraverso questo completo ripensamento della relazione diritto e spazio in senso radicalmente materiale e costitutivo allo stesso tempo, essa viene messa al centro di un progetto intellettuale volto a superare un generico ripensamento in senso normativo e spaziale che ha quasi sempre sottovalutato o del tutto trascurato il contributo del diritto alle questioni di giustizia spaziale. Questa prospettiva si muove dunque verso l'obiettivo dichiarato di ripensare il concetto di giustizia spaziale in un contesto giuridico²⁸, considerato quale piattaforma teorica per ridefinire non solo la connessione tra diritto e geografia, ma soprattutto le basi concettuali del diritto e dello spazio²⁹. La giustizia spaziale diventa così espressione di una pretesa giuridica e allo stesso tempo spaziale ad un'unica posizione destinata a confluire: *«la giustizia spaziale emerge dal fatto che ciascun corpo possa occupare solo uno spazio specifico in ciascun momento»* venendo definita come *«il conflitto tra corpi che desiderano di essere nello stesso spazio allo stesso tempo»*³⁰. La giustizia spaziale in questo senso sarà allora sempre contingente, mobile, non determinabile *a priori* in quanto aperta alla dimensione etica del ritiro spaziale da parte di chi occupa uno spazio e dalla possibilità che proprio attraverso il movimento e il desiderio di una nuova collocazione spaziale si aprano nuove formazioni sociali.

È possibile che alcune delle idee contenute in questo lavoro certamente brillante possano essere tacciate di una certa astrattezza rispetto alla possibilità di ricavarne indicazioni normative e metodologiche precise da mettere a frutto in ambiti giuridici. Si potrebbe anche riflettere sulla tenuta epistemologica di una proposta che mira a tenere insieme, sempre e comunque, dimensione giuridica e spaziale, in un certo senso

²⁷ A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Spatial Justice*, cit., p. 175.

²⁸ A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Spatial justice: law and the geography of withdrawal*, in *International Journal of Law in Context*, 6(3), 2010, pp. 201-216, spec. 203.

²⁹ *Ivi*, p. 201.

³⁰ A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Spatial Justice*, cit., p. 176 (trad. mia, corsivo nell'originale).

obbligando ad un olismo concettuale non sempre effettivamente desiderabile. Non è questa però la sede per un'analisi complessiva dell'opera di Philippopoulos-Mihalopoulos. Al di là di questi possibili rilievi critici essa si caratterizza, oltre che per un'originalità e vivacità intellettuale di prim'ordine, per una radicale ricomprensione del concetto di giustizia spaziale attraverso il diritto, restituendo così un'immagine completamente spazializzata della stessa dimensione giuridica. In questo senso appare significativo che sia proprio l'ambito teorico-giuridico a fornire una delle più recenti e influenti teorie sulla giustizia spaziale rispetto al passato, dove erano state in particolare la geografia e gli studi urbani a fornire riflessioni sul concetto, a dimostrazione di un nesso concettuale che è possibile continuare ad esplorare.

È inoltre opportuno osservare che, sotto il profilo filosofico, mentre alcune delle teorizzazioni sulla giustizia spaziale hanno trovato il loro principale riferimento in autori e approcci che non avevano la teoria della giustizia tra le proprie specializzazioni disciplinari o metodologiche, altre hanno provato esplicitamente a fondarsi su modelli di filosofia politica influenti quali ad esempio quello di stampo liberale di John Rawls, autore della più influente teoria della giustizia del secondo Novecento. Nonostante la teorizzazione di Rawls sia stata più volte riconosciuta come sostanzialmente estranea alla dimensione spaziale né interessata agli aspetti di relazione tra giustizia e contesto urbano, essa ha ispirato almeno parzialmente alcuni tentativi di sviluppare una teoria della giustizia spaziale a partire dall'applicazione dei suoi principi di giustizia³¹. In altri casi insieme a Rawls si è cercato di identificare un modello normativo di "città giusta" ispirato a principi di *giustizia urbana*, concetto che assomiglia molto a quello di giustizia spaziale pur non essendo a questo totalmente sovrapponibile, che fosse leggibile attraverso le più importanti teorizzazioni sulla giustizia disponibili, da Rawls a Young, passando per Sen e Nussbaum³². Questa postura può essere parzialmente assimilabile a quella di quanti sostengono che poiché sono le

³¹ La geografia francofona si è spesso interessata alla teoria di Rawls. Un esempio è B. BERNARD, *Interpréter les inégalités socio-spatiales à la lumière de la Théorie de la Justice de John Rawls*, in *Annales de géographie*, vol. 1-2, 665-666, 2009, pp. 16-34.

³² S.S. FAINSTEIN, *The Just City*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2010, pp. 1-85.

istituzioni a dover ispirarsi a principi di giustizia e le teorie della giustizia si collocano ad un livello più elevato di astrazione giuridica e politica quale quello costituzionale, a volte il richiamo alla giustizia spaziale può essere fuorviante in quanto molte questioni di ingiustizia non hanno una componente spaziale che le collochi su un piano ontologicamente diverso da quello della giustizia sociale³³.

Se è ancora difficile pensare alla giustizia spaziale come una sorta di nuovo paradigma giuridico, è possibile convenire allora che il principale merito di questa riflessione è di integrare la considerazione spaziale nelle teorizzazioni della giustizia³⁴, dovendosi però aggiungere che ormai una parte ampia della teorizzazione della e sulla giustizia spaziale sembra sempre più muoversi nel senso di costituirla come una tipologia autonoma. Il dato fondamentale è che lo sguardo della giustizia spaziale mostra aspetti di (in)giustizia che restano nascosti da una comprensione della giustizia sociale (non)spaziale, il che riguarda anche le politiche pubbliche e le relazioni spaziali di ingiustizia nella società³⁵.

4. *Il possibile contributo della giustizia spaziale per il diritto*

L'intento della breve e incompleta ricostruzione qui proposta non era certo quello di offrire una panoramica completa del dibattito ormai enorme sulla giustizia spaziale. Piuttosto si è cercato di isolare e portare ad evidenza alcuni snodi concettuali che potessero essere utili a fornire alcune indicazioni maggiormente operative ed applicative per l'utilizzo di questo concetto in ambito giuridico. Anche ampliando ulteriormente lo sguardo ad altre sezioni del discorso credo che difficilmente si potrebbe contestare quanto segue, ossia che, indipendentemente dagli approcci o dalle teorizzazioni che si vogliono adottare, difficilmente

³³ In questo senso critico cfr. S. MORONI, *The just city. Three background issues: Institutional justice and spatial justice, social justice and distributive justice, concept of justice and conceptions of justice*, in *Planning Theory*, 19(3), 2020, pp. 251-267; Id., *Cosa possiamo plausibilmente intendere quando invociamo la "giustizia spaziale"*, in *Dite, Rivista Di Scienze Regionali*, 2023, reperibile all'indirizzo <https://www.dite-aisre.it/cosa-possiamo-plausibilmente-intendere-quando-invochiamo-la-giustizia-spaziale/>.

³⁴ L. DACONTO, C. MARELLI, *Neoliberalismo e città*, cit., p. 126.

³⁵ A. MADANIPOUR, M. SHUCKSMITH, E. BROOKS, *The concept of spatial justice and the European Union's territorial cohesion*, in *European Planning Studies*, 30, 5, 2022, pp. 807-824, p. 810.

quello della giustizia spaziale allo stato può essere considerato un “paradigma” sufficientemente stabile sotto il profilo epistemologico in grado di ri-orientare l’azione giuridica intorno a quell’asse. Non si tratta di negare il profondo rivolgimento epistemologico che anche in ambito giuridico porterebbe all’adozione consapevole delle teorie della giustizia spaziale. Si tratta invece di tener fermo proprio l’invito a pensare alla giustizia spaziale come un concetto contingente e poco incline alla declinazione universalistica. Né sotto altro profilo questo dovrebbe essere interpretato come un tentativo di “normalizzare” il concetto di giustizia spaziale sulla falsariga di quanto accaduto con il successo della formula del diritto alla città, spesso – forse troppo pessimisticamente – ridotto ad un significante vuoto o ad una formula vaga pronta ad essere invocata in qualsiasi contesto, persino in quelli più lontani politicamente dalla originaria valenza radicalmente critica della proposta lefebvrina.

Sulla scorta di quanto accaduto qualche anno fa con la proposta di adottare lo sguardo della città e al contempo, la riscoperta della città e dell’urbano quale oggetto giuridico degno di attenzione³⁶, si dovrebbe provare a rileggere alcuni dibattiti proprio a partire dalla giustizia spaziale, pur nella convinzione che questo approccio “pragmatico” non debba necessariamente sostituirsi ad altro ma piuttosto sia da affiancare ad altre analisi più ravvicinate e che tengano conto anche delle risultanze che emergono “dal basso”, delle concrete rappresentazioni prefigurate dalle

³⁶ Per alcuni lavori che hanno riportato l’attenzione sul tema della città in ambito giuridico, limitandoci agli ultimi anni, cfr. J.B. AUBY, *Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville*, Paris, LexisNexis, 2013; R. HIRSCHL *City, State: Constitutionalism and the Megacity*, Oxford, Oxford University Press, 2020; B. OOMEN, M. F. DAVIS, M. GRIGOLO, (eds.), *Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016; A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS (eds.), *Law and the City*, Abingdon, Routledge-Cavendish, 2007; F. CORTESE, *Dentro il nuovo diritto delle città*, in *Munus*, 2, 2016, pp. v-xi; G.M. LABRIOLA, *Città e diritto. Brevi note su un tema complesso*, in *questa Rivista*, 1, 2018, pp. 5-28; ID. (a cura di), *Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una metafora*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; F. GIGLIONI, *Le città come ordinamento giuridico*, in *questa Rivista*, 1, 2018, pp. 29-74; M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pisa, Pacini, 2021; P. STELLA RICHTER (a cura di), *Ripensare la città e il suo diritto*, Milano, Giuffrè, 2022; F. PIZZOLATO, A. SCALONE, F. CORVAJA (a cura di), *La città e la partecipazione tra diritto e politica*, Torino, Giappichelli, 2019; si è cercato di contribuire al dibattito in V. NITRATO IZZO, *Gli spazi giuridici della città contemporanea. Rappresentazioni e pratiche*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.

persone in società³⁷. Si vorrebbe qui provare a evitare sia il rischio di una pleonastica iperteorizzazione di una singola prospettiva sia quello di un generico e poco concludente richiamo a concetti vagamente normativi diluiti in qualcosa che abbia a che fare con lo spazio.

Riprendendo e adattando un'idea di analisi epistemologica e di approccio al diritto diventato classico di Bobbio, per quanto inizialmente circoscritto all'analisi del positivismo giuridico³⁸, si potrebbe allora pensare di considerare la giustizia spaziale nella sua rilevanza per il diritto sotto il profilo teorico, metodologico e ideologico.

Sotto il profilo teorico l'integrazione di considerazioni relative al rapporto tra diritto e spazio significa assumere che la giuridicità non solo non si esaurisce in una normatività linguistica ma che lo spazio in cui essa è destinata a svolgersi è un fattore condizionante della stessa modalità epistemologica con cui si concepisce e si applica il diritto. La giustizia spaziale contribuisce nel considerare l'elemento dello spazio un termine non astratto e neutro di questa relazione.

Da un punto di vista metodologico, un'apertura alla giustizia spaziale nell'ambito del sapere giuridico è resa problematica dall'assenza di criteri sufficientemente stabili o condivisi che consentano di graduare empiricamente le situazioni di ingiustizia spaziale³⁹. Proprio in questo senso, in un'ottica di collaborazione autenticamente interdisciplinare ed in un'ideale divisione del lavoro da svolgere, è proprio la scienza giuridica a poter provare a fornire un contributo ad una elaborazione

³⁷ Su questo aspetto sottovalutato cfr. J. LEVY, J.-N. FAUCHILLE, A. PÓVOAS, *Théorie de la justice spatiale. Géographies du juste e de l'injuste*, Paris, Odile Jacob, 2018; J. LEVY, *De l'espace pour la justice*, in V. DUSSART, F. LERIQUE (a cura di), *Justice spatiale et politiques publiques territoriales*, cit., p. 22.

³⁸ N. BOBBIO, *Aspetti del positivismo giuridico*, ora in Id., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 87 e ss.

³⁹ Un tentativo di affrontare il problema partendo da una proposta secondo la quale la giustizia spaziale ha tre dimensioni interconnesse e che si rafforzano a vicenda: distributiva (la distribuzione giusta ed equa degli oneri e dei benefici della nostra associazione umana), procedurale (la giustizia che si trova nelle procedure di pianificazione e progettazione, la giustizia nei processi decisionali) e di riconoscimento (il riconoscimento sociale e la convalida dei bisogni, delle identità, del patrimonio culturale e delle esperienze specifiche dei gruppi svantaggiati), è stato offerto – ma con scarsi riferimenti al discorso giuridico – dalla conferenza presso l'Università di Delft, *Benchmarking Spatial Justice in Policymaking, Planning & Design*, 30 nov.-5 dic. 2023, <https://just-city.org/conferences/practice/>.

di criteri normativi che possano rendere più immediatamente riconoscibile l'apprezzamento della dimensione della giustizia spaziale. Si potrebbe suggerire per l'ambito giuridico la possibilità di tenere insieme sia una dimensione "verticale" della giustizia spaziale, ossia relativa alla gestione e distribuzione di beni, servizi, dunque valorizzando gli aspetti più territoriali, sia una dimensione "orizzontale" dove rileva la diretta considerazione della relazionalità corporea, potenzialmente conflittuale, nelle possibili interazioni tra spazio vissuto e costruito, soggettivo e oggettivo⁴⁰. Per quanto non si possa assumere che una branca del diritto possa essere per definizione maggiormente coinvolta rispetto ad altre in questo tentativo di innovazione metodologica, le discipline teoriche, giuspubblicistiche e comparatistiche, coadiuvate dal diritto internazionale e dell'Unione europea, appaiono avvantaggiate per vocazione ad un'analisi orientata in questo senso, avendo iniziato da tempo un percorso di rivalutazione della rilevanza giuridica del contesto spaziale ed urbano ed essendo maggiormente in grado di valutare le diverse composizioni scalari delle disuguaglianze nella distribuzione territoriale di servizi e beni oltre che nella regolamentazione della pianificazione urbanistica⁴¹. Analogamente a quanto proposto in relazione al diritto alla città⁴², anche una postura attenta alla dimensione spaziale delle relazioni di giustizia potrebbe assurgere a criterio per guidare istituzioni ed enti pubblici e privati nel mitigare le ingiustizie spaziali. Sotto il profilo ideologico, il riferimento alla giustizia spaziale, considerata anche l'evoluzione del concetto, si configura certamente come un'opzione valoriale a favore di un riequilibrio dei rapporti di potere tra soggetti, gruppi, territori, città, istituzioni ed enti. Per quanto un approccio di questo tipo sia certamente vicino alle teorie giuridiche

⁴⁰ In un senso diverso da quello qui abbozzato, un uso verticale-gerarchico/orizzontale-egualitario della giustizia spaziale è esaminato da G. SOTIROPOULOS, *Diagrammatics of Spatial Justice: Neoliberalisation, Normativity, and the Production of Space* in *Antipode*, 54, 6, 2022, pp. 1998-1999.

⁴¹ Per un'iniziale ma promettente approccio alla giustizia spaziale in ambito amministrativo, oltre ai contributi pubblicati in questo fascicolo, cfr. M. DE DONNO, *Profili e conseguenze istituzionali del ruolo delle città: alla ricerca di nuovi paradigmi*, in *Astrid Rassegna*, 18, 2023, pp. 1-19 ed il già citato volume V. DUSSART, F. LERIQUE, *Justice spatiale et politiques publiques territoriales*, cit.

⁴² G. DE GREGORIO, *Città, cittadino e diritti digitali*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Smart city. L'evoluzione di un'idea*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, p. 527.

maggiormente votate alla critica e all'interdisciplinarietà, a mio avviso non significa necessariamente restringere l'interesse per la giustizia spaziale alle teorie critiche del diritto, alla geografia giuridica, ampiamente intese. Un approccio che inserisca considerazioni di giustizia spaziale è ampiamente compatibile con una concezione della dottrina giuridica quale componente incaricata del controllo della corrispondenza dei materiali giuridici vigenti al dettato costituzionale, nei quali è possibile ricostruire un percorso valoriale legato alla giustizia spaziale, svolgendo un ruolo ormai necessariamente non solo ricognitivo ma anche costantemente performativo e critico⁴³. Inoltre, se si accetta che le concezioni della giustizia spaziale sono diverse, alcune di derivazione liberale come quelle riconducibili alla filosofia di Rawls altre sorte nell'alveo della teoria urbana critica da Lefebvre in poi, è evidente che la critica del diritto potrà essere sostenuta da teoriche di diversa impostazione politico-giuridica.

5. Conclusioni provvisorie. La giustizia spaziale nell'epoca della de-spazializzazione

Il quadro appena tracciato è necessariamente incompleto e bisognoso di ulteriori affinamenti. In particolare, sarà necessario riarticolare la relazione tra giustizia spaziale e contesto urbano considerando la centralità della vita urbana per il futuro dell'umanità, tenendo però in adeguata considerazione, oltre alle aree che urbane non sono, che le città si caratterizzano sempre più per la loro capacità di escludere ed espellere più che di accogliere, permettendo che il diritto spesso si metta al servizio di questa ostilità⁴⁴. In conclusione di questo contributo non è possibile però tacere quella che è percepibile come un'ombra sulla tenuta del ragionamento fin qui svolto. Se la spazializzazione del diritto contemporaneo sembra essersi ormai affermata in ambiti e culture giuridiche

⁴³ Riecheggio qui il compito della dottrina giuridica nello stato costituzionale di diritto proposto in diverse sedi da Luigi Ferrajoli, cfr. L. FERRAJOLI, *Lo stato di diritto tra passato e futuro*, ora in L. FERRAJOLI, *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 11-12.

⁴⁴ F. CIARAMELLI, *La città degli esclusi*, Pisa, ETS, 2023; sul rapporto tra diritto e la crescente tendenza all'utilizzo dell'architettura ostile nel contesto urbano ho svolto alcune riflessioni in V. NITRATO IZZO, *Law and hostile design in the city: Imposing decorum and visibility regimes in the urban environment*, in *Oñati Socio-Legal Series*, 12, 3, 2022, pp. 522-539.

diverse, non si può omettere di menzionare che proprio mentre una consapevolezza della spazialità del diritto sembra essersi diffusa ed essere matura per informare di sé la pratica giuridica, il diritto contemporaneo appare inesorabilmente destinato ad una rivoluzione tecnologica ed epistemologica. La crescente digitalizzazione del mondo giuridico infatti porta con sé, tra le altre cose, una potenzialmente fortissima componente di “despazializzazione”. In questo caso, l’innovazione tecnologica opera una nuova torsione di trasformazione, intervenendo in un contesto già ampiamente mutato dopo l’erosione delle sovranità nazionali e la conseguente crescente deterritorializzazione del diritto, la quale produce nuove tensioni nel rapporto globale-locale⁴⁵. Il problema derivante dalla despazializzazione è però, oggi, mediato dalla digitalizzazione, un fenomeno diverso, in quanto esso implica «l’inibizione di meccanismi di spazializzazione»⁴⁶, in quanto il regime digitale «assorbe lo spazio senza distruggerlo (...)»⁴⁷. Se si considera che una parte rilevante degli aspetti digitali fondamentali è ancora sprovvista di regolamentazione, basti pensare a molte applicazioni dell’intelligenza artificiale, ci si renderà conto di quanto questo fenomeno sia destinato ad impattare profondamente nella cultura giuridica⁴⁸. Avvicinandoci alle tematiche affrontate finora si può richiamare quello che è stato notato nell’ambito delle cd. *Smart cities*, le quali mancano di una precisa definizione giuridica proprio perché costruite a partire da delle pratiche, aziendali, sociali, a volte persino istituzionali più che da delle precise definizioni nelle fonti del diritto⁴⁹. In un certo senso il destino della giustizia spaziale sembra analogo: in assenza di definizioni stabili, sia nell’ambito dogmatico che legislativo, saranno le pratiche sociali del diritto, le loro implicazioni e la capacità

⁴⁵ Sui problemi di un diritto “sconfinato” cfr. M. R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

⁴⁶ A. GARAPON, *La despazializzazione della giustizia*, Milano-Udine, Mimesis, 2021, p. 46.

⁴⁷ *Ivi*, p. 50, corsivo nell’originale.

⁴⁸ Il discorso della giustizia spaziale è forse destinato a riemergere ogni qual volta si tratterà di ricostruire una dimensione artificialmente virtuale dello spazio come nel caso del metaverso.

⁴⁹ J.B. AUBY, *Smart Cities: a Brief Introduction*, in *European Review of Digital Administration & Law*, 2(1), 2021, p. 6.

della dottrina e della giurisprudenza di intercettarle, a rendere possibile un diritto attento alla giustizia spaziale.

Legal Dimensions of Spatial Justice: Theoretical Problems and Application Opportunities

Valerio Nitrato Izzo

Abstract: Il contributo analizza le potenzialità del concetto di giustizia spaziale per il diritto. Dopo una breve ricostruzione dei rapporti tra diritto e giustizia, il tema viene inserito nel contesto di una rinnovata attenzione per l'elemento spaziale in ambito giuridico. Ripercorsa l'evoluzione del concetto attraverso le sue principali teorizzazioni, si valuta in che modo la giustizia spaziale possa essere utile per ripensare gli approcci giuridici allo spazio e alla dimensione urbana. L'articolo si conclude soffermandosi sul rapporto tra giustizia spaziale e alcuni problemi attuali che riguardano la despazializzazione del diritto.

Abstract: The article analyses the potential of the concept of spatial justice for law. After a brief reconstruction of the relationship between law and justice, the topic is developed in the context of a renewed focus on the spatial element in law and legal studies. Tracing the evolution of the concept through its main theorizations, it considers how spatial justice can be useful in rethinking legal approaches to space and the urban dimension. The article concludes by dwelling on the relationship between spatial justice and some current problems concerning the despacialisation of law.

Parole chiave: Giustizia spaziale; Diritto e spazio; Città

Keywords: Spatial justice; Law and Space; City